

## IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 54, comma 5°, del D.Lgs n°165/2001 stabilisce che *“ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3<sup>1</sup>. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione”*;
- con il D.p.r. n°62/2013, è stato approvato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs n°165/2001;
- la CIVIT, quale anche Autorità anticorruzione (deliberazione n°75/2013), ha stabilito che l'Organismo di Valutazione deve emettere parere obbligatorio nell'ambito della procedura di adozione del codice, verificando che il codice sia conforme a quanto previsto nelle linee guida della Commissione (deliberazione n°75/2013);


Presa visione delle linee guida della Commissione (deliberazione CIVIT n°75/2013);

Visto l'articolo 54, del D.Lgs n°165/2001;

Visto il D.p.r. n°62/2013;

## ESPRIME PARERE DI CONFORMITÀ

della bozza di codice di comportamento dei dipendenti pubblici rispetto a quanto previsto nelle linee guida della Commissione (deliberazione n°75/2013).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
quale Organismo di Valutazione  
(Alesio Dr. Masini) 



<sup>1</sup> Art. 54, comma 3°, D.Lgs n. 165/2001: “La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 55-quater, comma 1”.